



# *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI A.A. 2010-2011

## **Art.23 Valutazione dei titoli accademici stranieri e degli esami di profitto sostenuti presso università straniere ai fini dell'accesso a corsi di laurea di primo o secondo livello**

1. La valutazione dei cicli e dei periodi di studio universitari svolti all'estero e dei titoli accademici stranieri, viene effettuata dagli organi accademici delle Facoltà, esclusivamente ai fini del proseguimento degli studi universitari. L'equiparazione automatica del titolo accademico straniero con un titolo accademico italiano esiste **solo** se prevista da accordi internazionali.

Coloro che intendono iscriversi ad un corso di studio anche con abbreviazione devono seguire le disposizioni previste dai bandi che regolamentano l'accesso ai corsi prescelti e devono presentare i documenti elencati al comma 3.

2. La domanda di valutazione di un titolo accademico o di esami di profitto può essere effettuata presso la segreteria Studenti stranieri solo all'inizio dell'anno accademico dagli studenti immatricolati e da coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo.

3. Elenco dei documenti da presentare alla segreteria Studenti stranieri (Città Universitaria – Palazzo dei Servizi Generali – Scala C – Il piano)

a) domanda al Magnifico Rettore in bollo corredata da numero di matricola ottenuto a seguito della registrazione su infostud ([www.infostud.uniroma1.it](http://www.infostud.uniroma1.it));

b) originale o fotocopia autenticata del diploma di maturità tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana dove è stato conseguito il titolo;

c) originale o fotocopia autenticata del titolo accademico perfezionato come sopra;

d) originale o fotocopia autenticata del certificato degli esami universitari tradotto e legalizzato dalla rappresentanza italiana dove sono stati effettuati gli studi;

e) fotocopia del programma degli studi accademici svolti (programma dettagliato degli esami) in lingua originale e timbrati dall'Università che li rilascia con traduzione ufficiale;

f) per i cittadini extracomunitari soggiornanti all'estero fotocopia del solo visto di ingresso. Gli stessi studenti dovranno consegnare alla segreteria Studenti del proprio corso di studi copia del permesso di soggiorno, entro 10 giorni dal relativo rilascio.

g) (per i soli cittadini extraUE regolarmente soggiornanti) fotocopia del permesso di soggiorno con indicata la motivazione del rilascio. Ove non risulti detta motivazione allegare certificazione dell'Autorità competente;

h) fotocopia di un documento di identità (passaporto – carta identità)

4. Le modalità di accesso ai corsi Master e Dottorati di Ricerca sono disciplinate dai bandi di concorso emanati per ciascun corso. Per le Scuole di Specializzazione si rinvia al Titolo XI del presente Manifesto degli Studi.

5. Coloro che hanno conseguito un titolo accademico all'estero ed intendono utilizzarlo per l'esercizio di una professione in Italia debbono rivolgersi ai Ministeri competenti per il relativo riconoscimento.